

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori JERVOLINO RUSSO, MANCINO, CECCATELLI, BOMPIANI, SAPORITO, ANGELONI, PATRIARCA, DI LEMBO, DE GIUSEPPE, LOMBARDI, CONDORELLI, DE CINQUE, TRIGLIA, D'AMELIO, FONTANA Elio, PINTO, RUFFINO, COVIELLO, CHIMENTI e MANZINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1987

Modifiche ed integrazioni, a favore dei genitori di portatori di *handicaps*, alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, relativa alla tutela delle lavoratrici madri e alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento fra uomini e donne in materia di lavoro

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge — che per la terza legislatura consecutiva viene riproposto all'attenzione del legislatore — si pone l'obiettivo di migliorare la condizione dei portatori di *handicaps* prevedendo per i loro genitori lavoratori dipendenti la possibilità di una maggiore presenza e quindi un più attivo aiuto al recupero ed al reinserimento dell'handicappato nella società e nel mondo del lavoro.

Infatti, il riconoscimento costituzionale dell'esigenza di proteggere l'infanzia e la gioventù, di tutelare la salute e di assicurare alla madre ed al bambino una speciale ed adeguata protezione

(articoli 31, 32 e 37) ancora non ha trovato piena attuazione per quella categoria di soggetti che, presentando dalla nascita o dalla prima infanzia minorazioni fisiche o psichiche talora irreversibili, richiedono cure e provvidenze speciali.

Nella consapevolezza della drammaticità dei problemi avvertiti dalle famiglie dei portatori di *handicaps*, sempre più frequentemente segnalati all'attenzione del legislatore, il presente disegno di legge si propone di colmare alcune delle carenze ancora riscontrabili nell'ordinamento con un intervento che si ricollega alle norme-

quadro così come esse sono previste nel disegno di legge presentato dal collega senatore Bompiani e che, pur non potendo esaurire la materia, certamente è destinato ad incidere nella fase più delicata dell'esistenza di queste persone, quando cioè si possano creare i presupposti per una futura attenuazione delle loro minorazioni e per un auspicabile inserimento nella società e nel mondo del lavoro.

Per favorire la realizzazione di queste finalità, si è avvertita l'esigenza di garantire ai genitori occupati alle dipendenze di terzi una idonea disponibilità di tempo affinché possano provvedere a sottoporre i bambini portatori di *handicaps* sia agli accertamenti sanitari sia alle necessarie terapie riabilitative.

L'articolo 1 del presente disegno di legge definisce i soggetti che sono considerati portatori di *handicaps* al fine dell'applicazione delle disposizioni successive.

L'articolo 2, proprio in considerazione delle particolari esigenze della famiglia conseguenti alla presenza di *handicaps* nel minore, prevede per la madre di un bambino riconosciuto come portatore di *handicaps*, o ancora sottoposto agli accertamenti necessari per tale riconoscimento, il prolungamento, da sei mesi ad un anno, del periodo di astensione facoltativa dal lavoro, di cui già gode in applicazione della legge n. 1204 del 1971, da usufruire entro l'ottavo anno di vita del bambino, mentre l'articolo 3 prevede l'aumento della corrispondente indennità dal 30 per cento al 50 per cento della retribuzione.

Lo stesso articolo 2, ricollegandosi a quanto già stabilito dall'articolo 7 della legge n. 903 del 1977, prevede inoltre il riconoscimento al padre del diritto di assentarsi dal lavoro, naturalmente in alternativa rispetto alla madre, o in sua sostituzione, quando quest'ultima sia deceduta o abbia abbandonato il bambino. Tale previsione, dettata dall'esigenza di assicurare comunque la presenza di un genitore nella fase più delicata della vita dei bambini, corrisponde al riconoscimento della pari responsabilità dei genitori che,

ribadita dal nuovo diritto di famiglia, gode anzitutto di rilievo costituzionale.

Il quarto comma dell'articolo 2, sempre al fine di assicurare la presenza di un genitore nella fase più delicata della vita dei bambini, prevede la possibilità di optare tra il prolungamento del periodo di astensione facoltativa ed il godimento di due ore di permessi giornalieri, fruibili da uno dei due genitori, fino al compimento del terzo anno di età del bambino. In caso di portatori di *handicaps* particolarmente gravi, tali permessi possono essere concessi ad un familiare convivente, anche indipendentemente dal suddetto limite di età, quando tale misura si dimostri necessaria per l'inserimento dell'handicappato nella scuola, nel lavoro o nella vita di relazione.

L'esigenza di garantire una maggiore presenza dei genitori a fianco dei figli portatori di *handicaps* e, contemporaneamente, la necessità di tutelare la salute fisiopsichica dei genitori, sottoposta ad usura per la fatica di un'assistenza spesso gravosa e prolungata nel tempo, trovano attuazione nel riconoscimento ai genitori, previsto dall'articolo 4, del diritto ad uno o tre giorni di riposo mensili, fruibili anche in maniera continuativa nel corso dell'anno, a seconda che il figlio portatore di *handicaps* sia o meno ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

Tale diritto è attribuito alternativamente ai genitori perchè su ambedue, come rilevato in precedenza, incombe il diritto-dovere di provvedere alle cure dei figli.

L'onere derivante dai suddetti permessi viene fatto ricadere sugli enti previdenziali.

I presentatori, convinti di chiedere non certo delle norme di favore per i genitori dei portatori di *handicaps*, ma il riconoscimento di condizioni minime, indispensabili perchè essi, nella particolare condizione in cui si trovano, possano svolgere i compiti loro attribuiti dalla Costituzione e dal diritto di famiglia, confidano in una sollecita approvazione del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis. 1. Agli effetti della presente legge sono considerati minori portatori di *handicaps* i soggetti che rientrano nella previsione di cui agli articoli 1 e 3 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, nonchè coloro che fin dalla nascita rivelino minorazioni fisiopsichiche o che abbiano difficoltà a svolgere le funzioni proprie della loro età».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis. 1. Le lavoratrici madri di un bambino che, a giudizio delle unità sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1-bis della presente legge, hanno diritto al prolungamento fino ad un anno del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo precedente da usufruirsi entro l'ottavo anno di vita del bambino, a condizione che questi non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

2. Lo stesso diritto spetta alle lavoratrici madri di bambini nei cui confronti siano in corso gli accertamenti da parte delle unità sanitarie locali e viene a cessare quando i suddetti accertamenti siano stati esperiti con esito negativo.

3. Il diritto di cui al comma 1 è riconosciuto anche al padre lavoratore qualora la madre sia deceduta o abbia abbandonato il bambino.

4. In alternativa a quanto disposto dai commi 1 e 3 i genitori possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire di due ore di permessi giornalieri fino al compimento del terzo anno di età del bambino. Tali permessi possono essere richiesti, indipendentemente dal limite di età di cui al comma 3, da un familiare convivente col soggetto portatore di *handicaps*

particolarmente gravi, quando tale misura si dimostri necessaria per l'inserimento dell'handicappato nella scuola, nel lavoro o nella vita di relazione.

5. A tali permessi si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 nonchè quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903».

Art. 3.

1. Al primo comma dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, alle parole: «le lavoratrici» sono aggiunte le seguenti: «ed i lavoratori di cui al comma 3 dell'articolo 7-bis».

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è aggiunto il seguente:

«L'indennità giornaliera di cui al secondo comma è elevata al 50 per cento della retribuzione giornaliera per i lavoratori o le lavoratrici che si avvalgono del prolungamento del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7-bis».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è aggiunto il seguente:

«Art. 10-bis. 1. I genitori dei portatori di *handicaps* di cui all'articolo 1-bis della presente legge hanno diritto, alternativamente, ad uno o tre giorni di permessi mensili, fruibili anche in maniera continuativa nel corso dell'anno, a condizione che il figlio portatore di *handicaps* sia o meno ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. A tali permessi si applicano le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 7 della presente legge e negli articoli 7 ed 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

2. I genitori dei portatori di *handicaps* di cui all'articolo 1-bis della presente legge hanno diritto ad essere adibiti a turni di lavoro meno gravosi e di svolgere le proprie mansioni, con modalità atte a facilitare l'assistenza al figlio, presso la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio».

Art. 5.

1. Al fine di armonizzare le disposizioni previgenti con le innovazioni introdotte dalla presente legge, dopo il secondo comma dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è aggiunto il seguente:

«Ai lavoratori padri si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7-bis e 10-bis».